



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Advocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 120 DEL 25/05/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 2235/2026 NEL GIUDIZIO (RG N. 1665/2025) PROMOSSO DA D'AM GI** C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000).**

Istruttoria del Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Advocatura: dott.ssa Monica Buscicchio

Premesso che

1. In data 14.01.2025 il Corpo di Polizia locale del Comune di Lecce notificava al sig. D'Am** Gi** il verbale di contestazione VX7350 del 20.12.2024 con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., avendo rilevato che in data 18.12.2024 alle ore 11.07 in località SC 243 altezza KM 8+169 direzione Maglie, *"il conducente del veicolo TG FB 50**** circolava alla velocità di Km/h 107,44 ridotti a Km/h 104,5 superando così di Km/h 17,44 la velocità massima consentita stabilita in 90 Km/h"* oltre la decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis CdS;
2. Per tale violazione gli veniva comminata la sanzione di € 178,00;
3. Suddetta infrazione risultava rilevata a mezzo di apparecchiatura **Project Automation K53800_Speed**, solo approvata dal Ministero delle Infrastrutture e non anche omologata, come indicato espressamente nel verbale di accertamento;
4. Il sig. D'Am** Gi**, per il tramite dell'avv. Al** Er**, impugnava il predetto verbale innanzi al Giudice di Pace di Lecce, eccependo l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità di cui sopra;
5. Si costituiva in giudizio il Comando di Polizia Locale, per il tramite del Dirigente e del funzionario delegato;
6. Con sentenza n. 2235/2026 del 15.04.2026 notificata all'ente in data 16.04.2026 ed acquisita al prot. n. 69992/2026 nel giudizio incardinato al Rg n. 1665/2025, il Giudice di Pace di Lecce accoglieva l'opposizione atteso che, *"la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 del d. Lgs n. 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (DPR n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse"*;
7. Il Giudice, pertanto, con la predetta sentenza accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti; Condannando la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente liquidate nella somma complessiva di € 245,00, di cui € 45,00 di spese, oltre oneri di legge;
8. L'avv. Al** Er**, a seguito di istanza dell'ufficio contenzioso (prot. n. 70209 del 16.04.2026), notificava nota specifica, acquisita al prot. n. 74567/2026 del 23.04.2026, per l'importo di € **284,20**

(duecentoottantaquattroeuro/20) da liquidarsi in favore del suo assistito di cui:

Compensi	€ 200,00
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 45,00
Spese generali 15 % ex art. 13 (15% su onorari)	€ 30,00
Cap (4%)	€ 9,20
TOTALE	€ 284,20

Considerata, pertanto, l'esecutività della sentenza n. 2235/2026 (prot. n. 69992/2026), pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, nel giudizio promosso dal sig. D'Am** Gi** contro il Comune di Lecce Rg n. 1665/2025, occorre procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 284,20 (duecentoottantaquattroeuro/20)** da liquidarsi in favore della parte.

Considerato che

- L'art. 194 del TUEL prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:
- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. Della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. Della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. Della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Rilevato che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

Considerata, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione

ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Viste le seguenti Deliberazioni

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** il relativo parere della Commissione Consiliare in data _____;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. _____ del _____
- **Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** lo Statuto Comunale;

A _____ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, riveniente da sentenza n. 2235/2026 (prot. n. 69992/2026), pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, nel giudizio promosso dal sig. D'Am** Gi** contro il Comune di Lecce Rg n. 1665/2025, per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 284,20 (duecentoottantaquattroeuro/20)** da liquidarsi in favore della parte come da nota specifica trasmessa dall'avv. Al** Er** con prot. n. 74567 del 23.04.2026;
2. **PRENOTARE** il sopracitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 "*Oneri da contenzioso – riconoscimento DFB*" esercizio 2026;
3. **DEMANDARE** al Dirigente del CDR 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente atto;
4. **DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e agli Organi di Controllo;
5. **DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.